



COMUNE DI MONTEFIORINO
(Provincia di Modena)
Via Rocca n. 1
41045 MONTEFIORINO
(C.F. nr. 00495090367)

REGOLAMENTO
INCENTIVI GESTIONE ENTRATE
(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	
Articolo 4 – Trattamento accessorio	
Articolo 5 – Entrata in vigore	

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati, come rilevati dai documenti di programmazione dell'ente.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) il 4 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente ed incassati con procedure di riscossione coattiva col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo è operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo è fissata come segue:

a. 10,00 % da destinare al potenziamento delle risorse strumentali

b. 90,00 % da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio premiante
Annualmente la Giunta comunale, in sede di definizione degli obiettivi per il recupero evasione nell'anno di riferimento, può ridefinire la quota da destinare alle risorse strumentali da comprendere nell'intervallo 0 – 20 %.

2. Le quote del Fondo da destinare alle risorse strumentali e al trattamento accessorio appartengono a distinte voci di spesa di bilancio.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale degli uffici comunali che hanno partecipato a vario titolo al raggiungimento degli obiettivi per il recupero delle entrate nell'anno di riferimento, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP che restano a carico dell'amministrazione ed è

erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota del Fondo destinato al trattamento accessorio è ripartita tra i dipendenti di cui all'art. 1 sulla base dell'apporto quali-quantitativo prestato alla realizzazione degli obiettivi come risultante da apposita attestazione dei responsabili dei servizi coinvolti da inoltrare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Le somme sono ripartite secondo la seguente pesatura:

Ruolo	%
Responsabile Settore Finanziario	13%
Responsabile Servizio Tributi	25%
Addetti Servizio Tributi	48%
Addetti Servizio Finanziario e altri servizi gestione entrate	5%
Addetti Servizio Urbanistica	8%
Messi notificatori	1%

Tali percentuali possono essere variate in sede di individuazione dei singoli obiettivi annuali con l'approvazione del piano della performance.

4. Nel caso un servizio appartenente a quelli sopra indicati non partecipi effettivamente alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, il relativo incentivo sarà ridistribuito agli altri ruoli in proporzione alla suddetta pesatura.

5. Entro 30 giorni dall'approvazione del Rendiconto dell'anno di riferimento, valutato il raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate come risultante dagli strumenti di rendicontazione dell'ente, il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria inoltra la proposta di riparto degli incentivi, sulla base degli obiettivi e degli indicatori assegnati, al Settore Amministrazione e sviluppo delle risorse umane dell'Unione al fine di procedere alla liquidazione al personale avente diritto entro i successivi 30 giorni.

6. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15% (quindici) del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo anno.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.